



COMUNE DI MONTESE
Provincia di Modena
Via Panoramica, 60 - 41055 Montese

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con atto C.C. nr. 17 del 09/05/2003

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualifica della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diverse disposizioni.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 nr. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e del D.Lgs. nr. 112/98.

Art. 3: accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Municipale, agli Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24/11/1981 nr. 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della legge 689/81.

TITOLO 2 – SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4: spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento da parte di tutta la collettività.
2. Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Art. 5: luminarie

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta, da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa, e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti d'elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà, inoltre non vengano a coprire la visibilità della segnaletica verticale. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m. 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedisti.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 6: addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 7: atti vietati sul suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli,
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra queste l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi,
 - c) distribuire cibo ad animali randagi,
 - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi d'attività commerciali e private,
 - e) gettare o immergere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere,
 - f) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose,
 - g) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso,
 - h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito,
 - i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune,
 - j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2. Nei parchi pubblici: rompere e sporcare i sedili, calpestare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine; danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, lanciare contro gli stessi pietre, bastoni e/o simili, tagliare o spezzare rami, piante, fiori, foglie, frutti (l'Autorità Comunale potrà autorizzare la raccolta dei frutti, previa richiesta scritta, purchè nel rispetto del verde); collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili; esercitare giochi che possano recare pericolo o, comunque, danno o molestia ai passanti e/o che siano stati espressamente vietati e specificati nei punti precedenti).
3. Oltre alla sanzione prevista, vi è l'obbligo della rimessa in pristino del luogo, con conseguente pagamento dei danni arrecati.
4. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

Art. 8: proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'autorità comunale, previo parere del servizio di polizia municipale.

Art. 9: installazioni di chioschi ed edicole.

1. La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, o diminuzione della viabilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del servizio di polizia municipale.

TITOLO 3 – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 10: marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale,
 - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Art. 11: manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari d'edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc..., al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonacato e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione, in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra, ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari d'edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc....
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

Art. 12: operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Art. 13: patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre, disegnare, ovvero incidere, sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici,
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada,
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere,
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica segnali stradali, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, fatti salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte o sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi,

Art. 14: nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, dalle norme in materia di rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o d'uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 20 del presente regolamento, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Art. 15: sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, sul suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori d'edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Art. 16: rami e siepi e sfalcio dell'erba

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati contenendo i rami a filo con la proprietà, al fine di non creare situazioni di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede, e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. I proprietari hanno l'obbligo di estirpare l'erba lungo tutto il perimetro delle proprie case ed i relativi muri di cinta e le linee di confine, sia per quanto concerne aree confinanti con la proprietà pubblica, che aree confinanti con proprietà private, al fine di evitare infestazioni di animali o insetti nocivi.
5. Tutti i proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e possessori di terreni, confinanti con le strade di pubblico accesso, sono altresì obbligati a tenere regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare il suolo delle stesse, sia strade statali, provinciali, comunali, o vicinali ad uso pubblico, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il suolo o strade medesime, come sopra specificato.

Art. 17: pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e d'irrigazione privati, adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 18: recinzione di aree confinanti col suolo pubblico

1. E' vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi materiale che possa costituire pericolo grave per i passanti (es. filo spinato), a meno che questo non sia posto ad un'altezza tale da evitare inconvenienti e sia segnalato in modo ben visibile.

Art. 19: pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

Art. 20: depositi di materiale edile all'aperto

I depositi ed i luoghi di vendita di materiale edile dovranno essere mantenuti in perfetto ordine, evitando accatastamenti di materiale lungo confini di aree pubbliche o proprietà private.

Art. 21: pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i pubblici esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali, o pubblici esercizi, o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera d'immondizie o rifiuti o materiali in genere, derivanti dalle loro attività ed abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante, risulti perfettamente pulita.

Art. 22: esposizione di panni e tappeti

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

Art. 23: divieto di getto di opuscoli o foglietti

1. È vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici, o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti.

Art. 24: collocamento dei cartelli ed iscrizioni

1. Salve le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale, e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della bellezza panoramica e per rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale non sarà, di regola consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi, o in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 25: collocamento di targhe o lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'amministrazione Comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

TITOLO 4 – NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 26: ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto, con sportello ordinariamente chiuso, ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 27: oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta la pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati, in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni devono avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 28: viali e giardini pubblici

1. Nei viali e giardini pubblici è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli o altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
 - b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
 - c) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi, o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
 - d) rompere o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie e frutti;
 - e) collocare sedie, baracche panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, o comunque occupare i pubblici luoghi;
 - f) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone, o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - g) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici.
2. E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole esistenti nelle vie o piazze dei centri urbani.

Art. 29: vasche e fontane

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. È vietato di valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, né attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
2. È altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.

Art. 30: operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc...), idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 31: accensioni di fuochi

1. È vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 mt. dai luoghi indicati dall'art. 52, c. 2, TULPS, ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso dei bracieri, griglie e barbecue è consentito nei giardini e cortili privati, adottando tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti; è inoltre consentito sulle aree pubbliche appositamente attrezzate.

Art. 32: utilizzo di strumenti musicali

1. Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, d'apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23.00 alle ore 7.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Dalle ore 23.00 alle ore 7.00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Nelle aree esterne a pubblici esercizi in cui viene effettuata la somministrazione di alimenti e bevande, è vietato intrattenersi oltre l'orario di esercizio dell'attività.

Art. 33: attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc..) dovranno essere utilizzati adottando tutti

gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate e concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc....
4. Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili, dalle ore 23.00 alle ore 7.00, salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.
5. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore, rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.

Art. 34: biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 23.00 e fino alle ore 07.00 del giorno successivo.

Art. 35: uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo, devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e, in ogni caso, non superiore a quindici minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile, una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili, in grado di disattivare il sistema d'allarme.
3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli, devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia, al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 36: lotta agli insetti nocivi e molesti

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici, deve essere evitato

l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta d'acqua piovana al loro interno, e la conseguente proliferazione di insetti.

2. È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori d'ogni forma, natura e dimensione, ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

Art. 37: accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati

1. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere. È pure vietato costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

Art. 38: sosta o fermata di veicoli a motore

1. È fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata, causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.

TITOLO 5 – ANIMALI

Art. 39: animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione, devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. I proprietari di cani o di altri animali, o coloro che li abbiano ricevuti in custodia, sono responsabili degli insudiciamenti cagionati dagli stessi.
3. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico - sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Art. 40: custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. Eventuali transiti di gruppi degli animali sopra indicati, potranno essere effettuati sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'autorità comunale, la quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

Art. 41: cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui sono utilizzati per l'attività venatoria.

3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili, collocati al limite esterno della proprietà.
5. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale, o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
6. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali mediante microchips, e a riconsegnare al Comune l'attestato dell'avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.

Art. 42: detenzioni di cani o altri animali nelle abitazioni

1. E' vietata, nei centri abitati la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino la quiete pubblica, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati o guaiti.
2. Nei luoghi pubblici o ovunque aperti al pubblico transito, è vietato far circolare cani o altri animali se non assicurati al guinzaglio. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
3. Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia dato luogo ad infrazioni, ed a porlo in condizioni di non disturbare la quiete pubblica e privata.
Ove la diffida non venga osservata, l'animale potrà essere sequestrato con le particolari modalità prescritte dal vigente regolamento di igiene veterinaria.

Art. 43: ricoveri ed allevamenti

1. Nel centro abitato è vietato costruire ricoveri per animali quali pollai, stalle, porcili, voliere e simili, di qualsiasi capacità e tipo. È altresì vietato l'allevamento di animali in genere; la semplice detenzione di un numero molto limitato di animali è consentita, previo parere favorevole del Servizio Veterinario, o quanto previsto da apposito regolamento sanitario.
2. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

TITOLO 6 – POLIZIA ANNONARIA

Art. 44 – erboristerie

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria, la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 nr. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erboristeria sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti confezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/07/1934 nr. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.
3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare, devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, co. 5, del D.Lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1) o 2), qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al D.Lgs. 114/98.

Art. 45: vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari, è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

Pertanto è vietato:

- a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,
- b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo, quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche.

Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2. non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 287/92.

Art. 46: attività miste

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

Art. 47: commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a), rilasciata da un Comune dell'Emilia Romagna,
 - b) i titolari di autorizzazione di tipo b), rilasciata da qualsiasi Comune italiano,
 - c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei propri prodotti, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere effettuato in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, per il tempo necessario a servire il consumatore.
3. L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli, può essere esercitata:
 - a) con mezzi motorizzati o altro, purchè la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo articolo 48.
4. Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:
 - a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente, laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale,
 - b) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 200 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura,

- c) salvo espressa autorizzazione è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano,
- d) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

Con apposita ordinanza, l'Amministrazione Comunale ha interdetto l'attività itinerante in alcune zone del capoluogo e delle frazioni.

- 5. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

Art. 48: commercio su aree pubbliche - regime delle aree

- 1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli, possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
- 2. L'attività di vendita è consentita nella giornata di lunedì - giorno del mercato settimanale. Le relative disposizioni sono stabilite dall'apposito regolamento per lo svolgimento del mercato.
- 3. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

Art. 49: occupazioni per esposizione di merci.

- 1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme di igiene per l'occupazione del suolo per esporre merci, purchè il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
- 2. Non è consentito effettuare occupazione di suolo pubblico con merce nei triangoli di visibilità delle intersezioni. Le occupazioni con merce in ogni caso, non devono essere causa di intralcio alla circolazione stradale.
- 3. I generi alimentari possono essere collocati al suolo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad un'altezza non inferiore a 50 cm. dallo stesso.
- 4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale; le strutture e le merci, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
- 5. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento TOSAP.

Art. 50: esposizione dei prezzi

- 1. E' fatto obbligo a tutti coloro che vendono merce al dettaglio e la cui attività non risulti disciplinata dal D.Lgs. nr. 114/98, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale di vendita, o su area pubblica, o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicarne il prezzo di vendita al pubblico in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.
- 2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un solo cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tal caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
- 3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha inoltre l'obbligo di indicare, con le modalità indicate nei commi precedenti, il prezzo per unità di misura.

Art. 51: attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità e igienico-sanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico, occorre altresì l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento TOSAP.
3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

Art. 52: insediamento di attività produttive

1. Chi intende iniziare o subentrare in un'attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione d'insediamento dell'attività all'ufficio competente del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analogo comunicazione.

Art. 53: targhetta dell'amministratore di condominio.

1. Gli amministratori di condomini, devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza, o nell'atrio degli stessi, una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

TITOLO 7 – VARIE

Art. 54: raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale, senza pagamento di alcun onere.
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da enti o associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali, o inserite in elenchi regionali o comunali dell'associazionismo e volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da enti o associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'associazione o ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'associazione o ente.
4. Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

Art. 55: accattonaggio e questue.

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.

Art. 56: artisti di strada

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada", è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa, sono disciplinati dal vigente Regolamento T.O.S.A.P.

Art. 57: divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate.
2. Gli Operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 58: bagni.

1. Il divieto di balneazione nei fiumi e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali d'irrigazione.

Art. 59: contrassegni del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale o previo accordo con la stessa.

TITOLO 8 – SANZIONI**Art. 60: sanzioni amministrative.**

1. Per le violazioni alle norme previste nel presente regolamento, saranno applicate le sanzioni stabilite dalla legge nr. 3/2003.

TITOLO 9 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**Art. 61: abrogazioni di norme.**

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato con deliberazione consiliare nr. 25 del 12/03/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Art. 62: entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 01/06/2003.

Art. 63: norma finale.

1. eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1: finalita'
- Art. 2: funzioni di polizia urbana
- Art. 3: accertamento delle violazioni

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 4: spazi ed aree pubbliche
- Art. 5: luminarie
- Art. 6: addobbi e festoni senza fini pubblicitari
- Art. 7: atti vietati su suolo pubblico
- Art. 8: proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche
- Art. 9: installazioni di chioschi ed edicole

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 10: marciapiedi e portici
- Art. 11: manutenzione degli edifici e delle aree
- Art. 12: operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
- Art. 13: patrimonio pubblico/privato ed arredo urbano
- Art. 14: nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 15: sgombero neve
- Art. 16: rami e siepi e sfalcio dell'erba
- Art. 17: pulizia fossati
- Art. 18: recinzione di aree confinanti col suolo pubblico
- Art. 19: pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci
- Art. 20: depositi di materiale edile all'aperto
- Art. 21: pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
- Art. 22: esposizione di panni e tappeti
- Art. 23: divieto di getto di opuscoli o foglietti
- Art. 24: collocamento dei cartelli ed iscrizioni
- Art. 25: collocamento di targhe o lapidi commemorative

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 26: ripari ai pozzi, cisterne e simili
- Art. 27: oggetti mobili
- Art. 28: viali e giardini pubblici
- Art. 29: vasche e fontane
- Art. 30: operazione di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
- Art. 31: accensione di fuochi
- Art. 32: utilizzo di strumenti musicali
- Art. 33: attivita' produttive ed edilizie rumorose
- Art. 34: bigliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
- Art. 35: uso dei dispositivi antifurto
- Art. 36: lotta agli insetti nocivi e molesti
- Art. 37: accatastamento di legna e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
- Art. 38: sosta o fermata di veicoli a motore

TITOLO 5: ANIMALI

- Art. 39: animali di affezione

- Art. 40: custodia e tutela degli animali
- Art. 41: cani
- Art. 42: detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni
- Art. 43: ricoveri ed allevamenti

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

- Art. 44: erboristerie
- Art. 45: vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
- Art. 46: attivita' miste
- Art. 47: commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 48: commercio su aree pubbliche- regime delle aree
- Art. 49: occupazioni per esposizione di merci
- Art. 50: esposizione dei prezzi
- Art. 51: attivita' di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio
- Art. 52: insediamento di attivita' produttive
- Art. 53: targhetta dell'amministratore di condominio

TITOLO 7: VARIE

- Art. 54: raccolte di materiali e vendite di beneficenza
- Art. 55: accattonaggio, questue
- Art. 56: artisti di strada
- Art. 57: divieto di campeggio libero
- Art. 58: bagni
- Art. 59: contrassegni del comune

TITOLO 8: SANZIONI

- Art. 60: sanzioni amministrative

TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 61: abrogazioni di norme
- Art. 62: entrata in vigore
- Art. 63: norma finale